

## OSSERVAZIONI E PROPOSTE - ANCCA

**Oggetto:** *Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2018/2002 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.*

L'Associazione **ANCCA** è composta da società che da oltre 30 anni sono specializzate nel servizio di misurazione, lettura e bollettazione/contabilizzazione individuale del calore ed acqua oltre che nella fornitura di sistemi di termoregolazione, sub-contatori e ripartitori dei costi di riscaldamento.

Lo schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva 2018/2002 necessita di alcune importanti precisazioni e modifiche.

- 1) Come richiamato nella Relazione illustrativa, è in atto una **procedura di infrazione** della Commissione Europea relativa alla **separazione degli incentivi connessi alla ripartizione dei costi di riscaldamento**. La Commissione sostiene che le norme italiane impongono di ripartire la maggior parte di tali spese -se non tutte- in base alle letture dei contatori individuali o dei ripartitori di calore, assimilando così ai consumi volontari anche le perdite involontarie dovute alle più ampie superfici esterne non isolate.

**Tutto questo consegue dall'applicazione della UNI 10200 che impone di ripartire la "quota involontaria" in base ai millesimi di fabbisogno generando così inevitabili conflitti di interessi incompatibili con l'art. 19 della Direttiva 2012/27. Non basta quindi alzare dal 30% al 50% la quota attribuibile ai consumi involontari perché rimane inalterato il conflitto di interessi tra condòmini che hanno superfici esterne non isolate e condòmini che beneficiano del calore degli altri appartamenti. Occorre eliminare il riferimento alla UNI 10200, dare indicazioni di carattere generale, di semplice comprensione e attuazione, e lasciare alle assemblee di condominio la scelta di modalità adeguate di ripartizione dei costi.**

- 2) L'obbligo di **lettura da remoto** dei sistemi di contabilizzazione del calore individuali deve precisare che tale lettura **non deve richiedere la presenza fisica di un letturista**, che comporterebbe un aggravio di costi, ma deve basarsi su sistemi di lettura automatica che trasmettono i dati via internet o tramite sistemi di telecomunicazioni.

- 3) È necessario distinguere tra società di vendita e/o distribuzione di energia, che fattura i consumi e società che si occupa della contabilizzazione divisionale.

**La società di vendita e/o distribuzione di energia**, guadagnando dalla fornitura, deve fornire le informazioni in fattura **a titolo gratuito**.

**La società che si occupa della contabilizzazione** guadagna solo dal servizio di ripartizione delle spese di riscaldamento e quindi **non può fornire tali informazioni a titolo gratuito**.

ANCCA è disponibile a fornire qualsiasi approfondimento o chiarimento e a partecipare ad incontri che si rendessero necessari.

Di seguito indichiamo i contatti del referente ANCCA per i Rapporti istituzionali:

**Dott. Giuseppe Mazzei**

Cell.: 348.4160952

mazzei@ancca.org

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti



Hans Paul Griesser

Presidente ANCCA

16 marzo 2019

## POSITION PAPER - ANCCA

(ANCCA - Associazione Nazionale Contabilizzazione Calore e Acqua)

**Proposte di modifica allo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva UE 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/17/UE sull'efficienza energetica.**

### PREMESSA GENERALE

#### SOSTITUIRE

Lo Schema di decreto legislativo del febbraio 2020 utilizza più volte il termine "contabilizzatore/i di calore"

**Sostituire le parole "contabilizzatore/i di calore" con "ripartitore/i dei costi di riscaldamento"**

Art. 8 comma 1 lettera f) (Rif. D.Lgs. 102-Art. 9-Comma 8-bis)	necessarie 3 sostituzioni
Art. 8 comma 1 lettera g-a) (Rif. D.Lgs.102-Art. 9-Comma 8-ter – lettera a)	necessaria 1 sostituzione
Art. 8 comma 1 lettera g-d) (Rif. D.Lgs.102-Art. 9-Comma 8-ter – lettera d)	necessaria 1 sostituzione
Art. 17 - Allegato 9 – comma 1	necessarie 2 sostituzioni
Art. 17 - Allegato 9 – comma 2	necessarie 4 sostituzioni
Art. 17 - Allegato 9 – comma 3 - primo paragrafo	necessaria 1 sostituzione
Art. 17 - Allegato 9 – comma 3 - lettera a)	necessaria 1 sostituzione
Art. 17 - Allegato 9 – comma 3 - ultimo paragr. dopo lettera f)	necessaria 1 sostituzione

*MOTIVAZIONE: Il testo aggiornato della Direttiva riporta nella traduzione italiana corretta questa specificazione.*

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583239274807&uri=CELEX:32018L2002R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583239274807&uri=CELEX:32018L2002R(01))

*Essa riprende la denominazione internazionale di heat cost allocator(s) che è un termine tecnico normato e ben definito per dispositivi univocamente identificati.*

-----

## Art.8 comma 1 a)

### TOGLIERE

**al comma 5, lettera b, dopo "...UNI EN 15459." Si toglie: "Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;"**

### *MOTIVAZIONE:*

*Quest'ultima frase deve essere indicata al termine della lettera c-bis, dopo aver verificato che non è possibile installare alcun sistema di contabilizzazione.*

-----

### AGGIUNGERE

**al comma 5 lettera c, dopo le parole "all'installazione di sistemi di termoregolazione e" sostituire "contabilizzazione del calore individuali" con le parole " ripartitori di costi per riscaldamento conformi alla norma UNI EN 834".**

### E SOSTITUIRE

**al comma 5 lettera c, dopo le parole "all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, " sostituire le parole "secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459." con: "salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459."**

### *MOTIVAZIONE:*

*La Norma europea UNI EN 834 identifica esplicitamente i dispositivi menzionati: si parla di contatori di calore (UNI EN 1434) e ripartitori dei costi per riscaldamento (UNI EN 834).  
Nel art. 6.3 delle raccomandazioni si parla di "conformità alle norme europee", citando anche esplicitamente la norma EN 834.*

-----

## AGGIUNGERE

al comma 5, aggiungere la lettera c-bis,

**"Nei casi in cui anche l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali secondo norme tecniche nazionali vigenti, come la norma UNI 9019 e UNI TR 11388, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione, di cui al comma 5b e 5c, o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, redatta secondo i criteri generali le metodologie e/o le procedure indicate con apposito Regolamento dall'ARERA."**

*MOTIVAZIONE: Il testo aggiornato della Direttiva riporta nella traduzione italiana corretta questa specificazione.*

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583239274807&uri=CELEX:32018L2002R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583239274807&uri=CELEX:32018L2002R(01))

*Essa riprende la denominazione internazionale di heat cost allocator(s) che è un termine tecnico normato e ben definito per dispositivi univocamente identificati.*

*La Norma europea UNI EN 834 identifica esplicitamente i dispositivi menzionati: si parla di contatori di calore (UNI EN 1434) e ripartitori dei costi per riscaldamento (UNI EN 834).*

*Nell'art. 6.3 delle raccomandazioni si parla di "conformità alle norme europee", citando anche esplicitamente la norma EN 834.*

*Il nuovo art. 9 ter della Direttiva al punto 1 prevede chiaramente che "Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori per costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi."*

*Quindi la gerarchia richiesta è chiarissima: (1) è prevista l'installazione di sub-contatori, se economicamente inefficiente o tecnicamente non possibile, (2) si devono installare ripartitori per costi di riscaldamento (tutti e due coperti di norme europee). (3) Se e solo se neanche questi sono economicamente inefficienti o esiste la possibilità tecnica per installarli lo Stato membro può individuare eventualmente sistemi diversi.*

## MODIFICARE

**al comma 5, lettera d) primo periodo** le parole "in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso" **sono sostituite** con le seguenti: **"con metodologia a scelta delle parti che hanno un interesse nei singoli edifici suddividendo l'importo complessivo tra gli utenti finali e attribuendo una quota di almeno il 50 per cento, ma non superiore al 70 per cento, agli effettivi prelievi volontari di energia termica."** Segue: "Gli importi..."

*MOTIVAZIONE: La necessità di eliminare il riferimento alla norma tecnica UNI10200 era già contenuta nel parere espresso il 16/12/15 dalla 10a Commissione del Senato sullo schema di D.Lgs che integrava il D.Lgs del 4 luglio 2014 n.104. Il Governo non tenne conto di questo parere senza mai spiegare perché. Peraltro, la Direttiva 2018/2002 (art. 9-ter comma 3) recita "Gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento". La norma tecnica **UNI 10200 non né trasparente né di facile comprensione né accessibile al pubblico: si tratta di un volume di circa 90 pagine che ha anche un costo elevato e risulta di difficile comprensione e interpretazione anche per addetti ai lavori, come dimostrano le continue discussioni sul tema in sede di CTI (Comitato Termotecnico Italiano)***

**La Commissione Europea ha avviato il 24 gennaio 2019 una procedura di infrazione -tuttora aperta- relativa alla separazione degli incentivi connessi alla ripartizione dei costi di riscaldamento. La Commissione sostiene che le norme italiane impongono di ripartire la maggior parte di tali spese- se non tutte- in base alle letture dei contatori individuali o dei ripartitori di calore, assimilando così ai consumi volontari anche le perdite involontarie dovute alle più ampie superfici esterne non isolate.**

**Tutto questo consegue dall'applicazione della UNI 10200 che impone di ripartire la "quota involontaria" in base ai millesimi di fabbisogno generando così inevitabili forti conflitti di interessi incompatibili con l'art.19 della Direttiva 2012/27.**

Relativamente alla UNI 10200, la Raccomandazione UE 2019/1660 al paragrafo 5 "Norme di ripartizione dei costi di riscaldamento (ARTICOLO 9 ter, PARAGRAFO 3)" al 4° capoverso precisa: "È opportuno sottolineare che le norme nazionali di ripartizione dei costi non devono necessariamente definire nei dettagli tutte le modalità di tale procedura."

E più avanti: "Tra le possibili soluzioni adottate da alcuni Stati membri si annoverano intervalli ammissibili per la frazione dei costi ripartita in base alle letture individuali, limiti massimi per le deviazioni delle fatture individuali dalla media dell'edificio ..."

**È necessario introdurre una soglia massima per i prelievi volontari di energia termica, per evitare che, per paradosso, tale quota possa arrivare al 100% azzerando così la quota che deve essere attribuita ai prelievi involontari (costi fissi, dispersioni, etc.).**

Per quanto riguarda le quote tra prelievi volontari e involontari di energia termica, la Raccomandazione UE 2019/1660 al paragrafo 5 "Norme di ripartizione dei costi di riscaldamento (ARTICOLO 9 ter, PARAGRAFO 3)" precisa: "Se nel calcolare la quota dei costi totali imputabile ai

*singoli occupanti non si dà peso sufficiente alle letture individuali, il risultato perseguito - vale a dire un incentivo a usare l'energia in modo efficiente - risulterà compromesso. Al contempo, è altrettanto importante che il nesso non sia troppo forte quando il consumo di ciascun utente dipende in parte dal consumo altrui e vi è il rischio che la ripartizione dei costi tra le singole unità abitative non risulti omogenea. Una ripartizione non omogenea può causare o esacerbare la separazione degli incentivi tra gli occupanti quando si tratta di fare investimenti a sostegno dell'efficienza energetica dell'intero edificio (ad esempio migliorie all'involucro). Se le norme nazionali di ripartizione dei costi degli Stati membri non sono concepite in modo da mitigare tale rischio, secondo la Commissione potrebbe configurarsi una violazione dell'articolo 19 della direttiva sull'efficienza energetica.”*

-----

## Art.8 comma 1 b)

### AGGIUNGERE

-al comma 5-bis, primo periodo, dopo la parola "sotto-contatori" aggiungere **"conformi alla norma UNI EN 1434"**

-al comma 5-bis, secondo periodo, al termine del paragrafo, aggiungere la seguente frase: **"Si considerano leggibili da remoto i dispositivi che trasmettono i dati di consumo mediante sistemi AMR (Automatic Meter Reading) cioè con «gateway» installati nell'edificio che raccolgono i segnali provenienti dai dispositivi e li trasmettono ai sistemi di dati del fornitore di servizi via internet o tramite sistemi di telecomunicazione."**

*MOTIVAZIONE: senza questa precisazione potrebbero essere erroneamente considerati dispositivi con lettura da remoto anche quelli (detti walk-by o drive-by che richiedono la presenza fisica di un letturista nei pressi del condominio per effettuare la lettura dei dati di consumo. Poiché dal 1° gennaio 2022 le informazioni sui consumi dovranno essere fornite con frequenza mensile, i costi del letturista che va presso il condominio finirebbero per gravare sulle aziende e sugli utenti finali. Invece i sistemi AMR consentono una reale lettura da remoto senza alcuna necessità di utilizzare un letturista con evidenti vantaggi per gli utenti finali.*

*Rif. Raccomandazione 6.2-nota (22).*

-----

### ELIMINARE

**il comma 5-quater,**

*MOTIVAZIONE:*

*togliendo il riferimento alla UNI 10200 riportato nel comma 5 lettera d), questo comma non ha più senso.*

*In ogni caso la guida dell'ENEA che considera i fattori quali "la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione" prevista nel comma 5-quater si riferisce ai criteri di esenzione dalla contabilizzazione secondo consumo e non alla ripartizione delle spese. Rif.: Raccomandazione art. 1.3 e «Guidelines on good practice in cost-effective cost allocation and billing of individual consumption of heating, cooling and domestic hot water in multi-apartment and multi-purpose buildings», empirica GmbH.*

*La Direttiva 2018/2002 non prevede la presa in considerazione di questi fattori per la ripartizione delle spese.*



## Art.8 comma 1 g)

**PREMESSA:** Occorre distinguere tra due fornitori del condominio:

- Chi fattura i consumi è l'impresa di distribuzione ovvero la società di distribuzione ovvero di vendita di energia. Tale società fornisce l'energia e la fattura in base al consumo al proprio cliente finale, ad esempio al condominio. Deve quindi provvedere a fornire le informazioni in fattura a titolo gratuito, avendo già il proprio guadagno sulla fornitura.
- Chi si occupa della ripartizione dei costi è invece una società che si occupa di contabilizzazione divisionale e che pertanto non ha altro guadagno se non quello derivante dal proprio servizio di ripartizione che deve essere fornito a prezzi ragionevoli, ma certamente non senza scopo di lucro.

Pertanto occorre procedere alle seguenti modifiche:

### MODIFICARE

- **al comma 8-ter**, le parole "fatturazione dei consumi" **sono sostituite** con le seguenti **"ripartizione dei costi (contabilizzazione divisionale)"**
- **alla lettera a**, le parole "fornitore di servizi energetici " **sono sostituite** con le seguenti **"fornitore di servizi di ripartizione dei costi"**
- **alla lettera c**, la frase "insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti" è **sostituita** con la seguente: **"insieme alla fattura di fornitura siano fornite a tutti i clienti."**
- **la lettera d** è sostituita con **"d) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate al cliente a titolo gratuito, mentre la ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, è effettuata a costi ragionevoli;"**

---

### AGGIUNGERE

**8-quinquies. "Nell'attestato di prestazione energetica APE, relativo alle unità immobiliari dei condomini e degli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, viene registrata la presenza di sistemi di contabilizzazione individuale (sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento)."**

*MOTIVAZIONE: L'emendamento ha il fine di incentivare il rispetto delle norme sulla contabilizzazione individuale del calore e dissuadere da pratiche elusive, tenendo conto della lentezza e della inadeguatezza dei controlli che vengono effettuati dalle Regioni e dagli enti da loro delegati.*

## ALLEGATO 9

Comma 3: AGGIUNGERE al titolo “Informazioni minime in fattura”: **“di fornitura”**

AGGIUNGERE l’art. 3-bis **“Informazioni minime per la fornitura subannuale di informazione sui consumi nel caso di contabilizzazione divisionale (9.3.1.)**

Nel caso di contabilizzazione divisionale, le informazioni minime contenute sia per la ripartizione dei costi di fine anno che per le comunicazioni subannuali dei consumi devono comprendere almeno le letture dei dispositivi e i relativi totali per l’edificio. Nella ripartizione dei costi di fine esercizio, le informazioni devono anche comprendere almeno la quota individuale dei costi per il riscaldamento e, se centralizzata, dell’acqua calda sanitaria e i totali per l’edificio. Alla luce dei requisiti di protezione dei dati e riservatezza, l’obbligo si intende applicabile esclusivamente alle informazioni sui consumi energetici dell’attuale occupante, ossia dello stesso utente finale cui sono destinate le informazioni.”

Questo a prescindere da quanto previsto dall’art. 3 per la fatturazione dei costi per l’energia per il condominio e/o edificio polifunzionale, le cui informazioni possono essere forniti a parte.

*MOTIVAZIONE: si distinguono le informazioni minime fornite nella fattura di consumo da quanto fornito nella contabilizzazione divisionale e nella comunicazione dei consumi subannuali.*

*Rif. Raccomandazione 9.3.1. “...In caso di contabilizzazione divisionale la fattura dovrebbe riportare almeno la quota individuale dei costi di riscaldamento da corrispondere, le letture dei dispositivi e i totali per l’edificio.”*

## ANNOTAZIONI

### **Allegato 9, il comma 3, lettera e,**

tra i requisiti minimi di informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico, include le **"informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri"** riprendendo alla lettera il testo contenuto nella Direttiva 2018/2002. Ma non specifica quali siano quelli previsti dallo Stato italiano. Sarebbe necessario indicarli esplicitamente o fare riferimento alla normativa specifica di riferimento che qui non risulta riportata e togliere il riferimento agli Stati membri.

### **Allegato 9, il comma 3, lettera c,**

tra i requisiti minimi di informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico, include il grafico relativo ai consumi **"corretto per le variazioni climatiche nel caso di riscaldamento e raffrescamento"**.

*In questo caso la Raccomandazione UE 2019/1660 ricorda che "Gli Stati membri e le parti responsabili di fornire informazioni di fatturazione devono individuare le fonti disponibili di tali dati, che potrebbero essere nazionali, regionali, locali o specifiche per edificio (ad esempio nei casi in cui è possibile ottenere misurazioni dal sensore esterno di un edificio). Dovrebbero inoltre garantire la trasparenza della metodologia seguita per applicare la correzione climatica (39)."*

16 marzo 2019



Hans Paul Griesser  
Presidente ANCCA

**ANCCA - Associazione Nazionale Contabilizzazione del Calore e dell'Acqua**

Via Arnaria 43 - 39046 Castelrotto (BZ)

### **Contatto:**

Giuseppe Mazzei (Mazzei Hub s.r.l.)  
(+39) 348.4160952  
mazzei@ancca.org

## Testo Art.9 Decreto legislativo n. 102, del 4 luglio 2014 e s.m.i. come risulterebbe con le modifiche proposte da ANCCA

### **N.B: Legenda**

Testo in nero: D. Lgs. 102 e s.m.i.

Testo verde: Schema di decreto

Testo blu: correzioni ANCCA

---

### **Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura:

- a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali;
- b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:

- a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
- b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione

c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. ~~Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;~~

c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e ~~contabilizzazione del calore individuali ripartitori di costi per riscaldamento conformi alla norma UNI EN 834~~ per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, ~~secondo quanto previsto norme tecniche vigenti,~~ salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi. ~~L'efficienza in termini di costi può essere valutata~~ con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

c-bis). Nei casi in cui anche l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali secondo norme tecniche nazionali vigenti, come la norma UNI 9019 e UNI TR 11388, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione, di cui al comma 5b e 5c, o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, redatta secondo i criteri generali le metodologie e/o le procedure indicate con apposito Regolamento dall'ARERA.

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, ~~in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso con metodologia a scelta delle parti che hanno un interesse nei singoli edifici suddividendo l'importo complessivo tra gli utenti finali e attribuendo una quota di almeno il 50 per cento, ma non superiore al 70 per cento, agli effettivi prelievi volontari di energia termica.~~ Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori conformi alla norma UNI EN 1434 o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto. Si considerano leggibili da remoto i dispositivi che trasmettono i dati di consumo mediante sistemi AMR (Automatic Meter Reading) cioè con «gateway» installati nell'edificio che raccolgono i segnali provenienti dai dispositivi e li trasmettono ai sistemi di dati del fornitore di servizi via internet o tramite sistemi di telecomunicazione.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c) non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

~~5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo la ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui~~

~~siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.~~

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile:

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:

- 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
- 2) ~~le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre~~ le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;
- 2 bis) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
- 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
- 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
- 5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.

b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

- 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
- 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:



- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
- b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
- c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

- 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
- 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;

c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;

d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.

8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

~~8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.  
(comma aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n. 141 del 2016)~~

8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore ripartitori dei costi di riscaldamento di cui al comma 5, le informazioni sulla



fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ~~contabilizzatore di calore~~ ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato

9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.

8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della ~~fatturazione dei consumi~~ ripartizione dei costi (~~contabilizzazione divisionale~~), quali gli amministratori di condominio o altri soggetti univocamente identificati dagli utenti, provvedono affinché:

- a) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi ~~energetici~~ di ripartizione dei costi designato dall'utente stesso;
- b) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
- c) insieme alla fattura di fornitura siano fornite a tutti ~~gli utenti~~ i clienti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
- d) ~~le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;~~ le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate al cliente a titolo gratuito, mentre la ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, è effettuata a costi ragionevoli;
- e) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
- f) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa applicabile dell'Unione europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.

8-quinquies. Nell'attestato di prestazione energetica APE, relativo alle unità immobiliari dei condomini e degli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, viene registrata la presenza di sistemi di contabilizzazione individuale (sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento).

## ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

### 1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

### 2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

### 3. Informazioni minime in fattura di fornitura:

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
- c) confronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per *le variazioni climatiche* nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- d) i recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli *Stati membri*;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

### 3-bis. Informazioni minime per la fornitura subannuale di informazione sui consumi nel caso di contabilizzazione divisionale (9.3.1.)

Nel caso di contabilizzazione divisionale, le informazioni minime contenute sia per la ripartizione dei costi di fine anno che per le comunicazioni subannuali dei consumi devono comprendere almeno le letture dei dispositivi e i relativi totali per l'edificio. Nella ripartizione dei costi di fine esercizio, le informazioni devono anche comprendere almeno la quota individuale dei costi per il riscaldamento e, se centralizzata, dell'acqua calda sanitaria e i totali per l'edificio. Alla luce dei requisiti di protezione dei dati e riservatezza, l'obbligo si intende applicabile esclusivamente alle informazioni sui consumi energetici dell'attuale occupante, ossia dello stesso utente finale cui sono destinate le informazioni.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ~~contabilizzatori di calore~~ ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).